



# La tutela penale degli animali

Francesca Pedace (Praticante Avvocato)

**Sommario: 1. Premessa. 2. L'evoluzione della tutela penale degli animali 3. Conclusioni e prospettive**

## 1. Premessa

Inizialmente, il nostro Ordinamento tutelava gli animali in quanto “*res*” facenti parte del patrimonio di una persona. Oggi li tutela invece per il sentimento di pietà che essi generano negli umani. È tuttavia possibile prospettare sin da ora che in futuro saremo in grado di uscire anche da questa ottica che, a ben pensarci, continua ad essere frutto di una concezione antropocentrica del diritto. Per quanto risulti vero, infatti, che questo è stato creato dagli uomini per gli uomini è vero pure che - in via potenziale - si può aprire a qualsiasi forma di cambiamento nel momento in cui la generalità degli uomini ritiene tale cambiamento necessario.

È difficile prevedere cosa accadrà nei prossimi anni e come potrà svilupparsi il tema del riconoscimento a livello giuridico dell'animale e la branca del diritto che di esso si occupa (ormai diffusa col nome di “*Animal Law*”), ma è certo che, ove venisse riconosciuta all'animale una qualsivoglia forma di soggettività, sarà necessario conformare l'intero ordinamento a questo cambiamento. Se infatti la giurisprudenza tende sempre di più a garantire la tutela degli animali muovendosi progressivamente verso il riconoscimento a questi ultimi di posizioni giuridiche del tutto simili a quelle concesse



agli umani, il legislatore propende invece per la depenalizzazione dei reati contro gli animali.<sup>1</sup>

## 2. L'evoluzione della tutela penale degli animali

La versione originale del Codice Rocco del 1930 prevedeva già allora taluni reati aventi ad oggetto gli animali, sebbene in un'ottica utilitaristica molto marcata. Se ne puniva prettamente l'uccisione o il ferimento - quali forme di danneggiamento finalizzate a ridurre l'utilità economica - e l'abbandono, in quanto atto lesivo della sicurezza pubblica. Fu la L. 189/2004 a tutelare dichiaratamente il “*sentimento per gli animali*” introducendo nel Codice Penale il Titolo IX *bis* (art. 544 *bis* - *sexies* c.p.).

Le quattro ipotesi delittuose così introdotte sono infatti tutte inerenti offese materialmente rivolte agli animali ma già dal tenore letterale della rubrica si comprende quanto l'originario fine ultimo di tali fattispecie sia quello di tutelare l'uomo e il suo senso di compassione verso l'animale piuttosto che l'animale in sé.<sup>2</sup>

Sottolineando quanto siano spregevoli taluni comportamenti lesivi nei confronti degli animali attraverso la loro collocazione nel Codice penale, si attribuisce speciale evidenza ad una tavola di valori la cui difesa alla società pare irrinunciabile in un dato momento storico.

Ciò che fonda la tipicità degli articoli 544 *bis* - 544*quinquies* c.p. è infatti l'aver ucciso con crudeltà un animale o averlo maltrattato, abbandonato, usato per combattimenti o spettacoli che gli abbiano richiesto carichi di lavoro insopportabili tali da generare sentimenti sgradevoli nella gran parte degli esseri umani.<sup>3</sup>


Ove fosse letto in modo eccessivamente restrittivo, questo insieme di disposizioni impedirebbe qualunque utilizzo degli animali nelle attività umane, giacché la sola

---

<sup>1</sup>L. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, La Tribuna, 2017, pagg. 77-79

<sup>2</sup> M. SANTOLOCI – C. CAMPANARO, *tutela giuridica degli animali: aspetti sostanziali e processuali*, Nuovefrontieredeldiritto.it, 13 maggio 2013

<sup>3</sup> F. BACCO, *Tutela penale di sentimenti? Itinerari e prospettive*, tesi di dottorato in Diritto Penale e Criminologia, Università Milano-Bicocca, 2009-2010, pagg. 24-26



capacità di suscitare ribrezzo o pietà in un insieme di individui è un parametro fin troppo labile per fondarvi sopra una distinzione netta fra attività lecita e reato.

Vi sono infatti numerose attività lesive del benessere degli animali che il Codice Penale non punisce. Trattasi delle attività di cui all'art. 19 *ter* disp. att. c.p. in cui vengono giustificati alcuni comportamenti altrimenti punibili su un animale per i soli scopi indicati dall'articolo stesso quali, ad esempio, il fine di nutrirsi.

L'art. 544-*bis* c.p. punisce con la reclusione chiunque, per la sola crudeltà e in assenza di necessità, cagioni la morte di un animale ed il successivo art. 544 *ter* c.p. prevede sanzioni solo per chi - per crudeltà e senza necessità - cagiona la lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie, comportamenti o fatiche insopportabili per le sue caratteristiche etologiche che non siano giustificate da un fine legittimo.<sup>4</sup>

**È insomma la sola presenza dell'art. 19 *ter* disp. att. c.p. a rendere coerente l'attuale disciplina penale a tutela degli animali, sebbene permangano** alcune "rimanenze" all'interno del codice che tutt'oggi ci ricordano della precedente concezione dell'animale come *res*. Un esempio è la sopravvivenza nel codice penale attuale del reato di cui all'art. 638 c.p. inerente il "danneggiamento" di un animale, espressione che già solo a livello lessicale si rifà ad una concezione oggettivistica. Nel silenzio del Codice Penale all'animale potrebbe dunque essere attribuito lo *status* di cosa deperibile ai sensi del 260 c.p.p.<sup>5</sup> *ma questo è sicuramente in contrasto con l'attuale trend sociologico e giurisprudenziale in atto nel nostro Paese.*


**Una variazione di prospettiva sarebbe senz'altro più risolutiva.**

Dando per assodato che solamente gli interessi a copertura costituzionale possono giustificare la tutela penale, è da ritenersi che tale sentimento rientri fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione così come riconosciuto più

---

<sup>4</sup> G. PELAGATTI, *Dignità e diritti degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche*, in *Dirittifondamentali.it*, fasc. 1, 2017, pagg. 17-20

<sup>5</sup> M. SANTOLOCI – C. CAMPANARO, *Se la "reificazione" dell'animale non può più far parte del nostro ordinamento giuridico*, *Dirittoambiente.net*, 03 maggio 2013



volte anche dalla Corte di Cassazione che si è rifatta a tale principio per dare fondamento alle proprie pronunce.<sup>6</sup>

Apparentemente il nostro Legislatore pare stia iniziando a concordare con questa visione, poiché all'art. 189 del "Codice della strada" stabilisce che «l'utente della strada, in caso di incidente da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di intervenire a prestare soccorso agli animali che abbiano subito il danno». In questo caso l'animale non umano, se investito, ha un proprio diritto al soccorso non per evitare intralci o pericoli alla circolazione ma per il solo fatto di essere stato ferito confermando così che il Legislatore sta "veleggiando" verso un sempre più esplicito riconoscimento di diritti propri in capo agli animali.<sup>7</sup>

### 3. Conclusioni e prospettive


Nonostante il progressivo incremento di interesse in materia, l'insufficienza dei mezzi sinora applicati nella tutela degli animali ha fatto prospettare in dottrina la necessità di un intervento più incisivo che modifichi decisamente la posizione degli animali nell'ordinamento. Da qui la proposta di inserire un'apposita disposizione inerente il benessere animale tra le previsioni costituzionali, precisamente modificando l'articolo 9 della Costituzione.

Dovendo fare una previsione di quanto accadrà in futuro, è presumibile che, con l'aumento di sensibilità verso il tema, potrà esserci una maggiore spinta anche politica a revisionare le fonti superiori del nostro ordinamento per dare soluzione ai problemi esposti. Certo è che prima ancora di provvedere alla riforma di tutte le fonti primarie quali i codici e le leggi è necessario andare e modificare la Costituzione. Con la revisione costituzionale si aprirebbe infatti una nuova fase nel rapporto uomo-animale

---

<sup>6</sup>F. SPEZIA, *Il riconoscimento del diritto soggettivo all'animale da compagnia*, [www.filodiritto.com](http://www.filodiritto.com), 2013

<sup>7</sup> D. ZANFORLINI, *Animali di diritto*, La Nuova Ecologia, 2016



passando dalle politiche di tutela e di preservazione attuate per il solo interesse dell'uomo alla condivisione di un destino comune, capace di realizzare il principio di eguaglianza da sempre arenato sulla barriera della specie.<sup>8</sup>

Il fatto che il benessere degli animali sia un interesse secondario del diritto, dettato dal solo scopo di non ferire il sentimento umano piuttosto che l'animale in sé, è stato infatti più volte discusso. Nel momento in cui il Legislatore ha portato a termine l'ultima riforma risalente al 2011 non ha più toccato, se non marginalmente, la disciplina della tutela degli animali, lasciando intere questioni in sospeso; talvolta, ha mostrato persino un atteggiamento altalenante, adottando disposizioni che sembravano far tornare la disciplina generale indietro di anni, *in primis* la depenalizzazione di reati contro animali ritenuti poco gravi, la cui pena è stata sostituita con sanzioni amministrative pur lasciando punibile la fattispecie.<sup>9</sup>

Anche l'imposizione di pene più severe per chi maltratta gli animali, così come proposto recentemente da esponenti di talune forze politiche, non costituisce nient'altro che un espediente con cui procrastinare il problema perché - per quanto una pena maggiore possa fungere a livello psicologico da deterrente più efficace - una riorganizzazione del sistema sanzionatorio non può essere evitata. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di poter punire tutti questi comportamenti non solo a titolo doloso ma anche colposo - cosa che al momento non è possibile per i reati aventi ad oggetto gli animali ma che, invece, l'art. 727 c.p. considerava nella sua precedente formulazione.

In proposito è risultata dubbia la correttezza della sentenza della Cassazione n. 21805/2007<sup>10</sup> che ha confermato la condanna per contravvenzione ai sensi del 727 c.p. ad un ventisettenne di Novara che nell'agosto del 2003 - viaggiando in auto (tra l'altro

---

<sup>8</sup> F. RESCIGNO, *Nota alla Sentenza 7 luglio 2006, n. 173, del Giudice di Pace di Rovereto dal titolo: Una nuova frontiera per i diritti esistenziali: gli esseri animali*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2006, pag. 3181

<sup>9</sup> È il caso dell'art. 672 c.p. il quale regola l'omessa custodia e il mal governo degli animali.

<sup>10</sup>Cass. Pen, Sez. III, n. 21805 del 05 giugno 2007



ubriaco) col suo cane e sceso ad una stazione di servizio - non si era accorto che il suo animale, agganciato col guinzaglio alla macchina, era sceso dalla vettura senza risalirvi venendo così trascinato dall'autovettura per oltre un kilometro prima che il proprietario se ne accorgesse.<sup>11</sup>

Oltre a ciò è necessario predisporre forme e strumenti di controlli più efficaci basandosi sui modelli adottati dagli altri Paesi europei. Ne sono un esempio l'Islanda - che ha adottato politiche molto ben strutturate per ridurre il problema del randagismo senza bisogno di uccidere alcun animale - e la Norvegia, che ha addirittura creato un corpo di polizia apposito per tutelare gli animali da atti di crudeltà.<sup>12</sup>


Utile sarebbe anche l'introduzione di nuove fattispecie di reato quali, ad esempio il reato di zoerastia. Trattasi di un fenomeno poco noto che si concretizza nel consumare un atto sessuale con un animale. In Italia non esiste una specifica fattispecie che lo punisca e, pertanto, chi se ne macchia viene imputato ai sensi del 544 *ter* c.p. in quanto «gli atti di zoerastia, indipendentemente della sofferenza provocata agli animali, rappresentano una condotta incompatibile con le loro caratteristiche etologiche e quindi è un reato».<sup>13</sup> Data la specificità della condotta rispetto alle altre previste nel 544 *ter* c.p., tuttavia, molti ritengono necessaria la creazione di una norma apposita, non potendosi paragonare una violenza sessuale ad altri maltrattamenti (come l'aver lasciato un animale senza cibo né acqua per giorni) anche in vista della maggiore por-

---

<sup>11</sup>G. LATTANZI - E. LUPO, *Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Giuffrè, Milano, 2010, Vol X, pag. 1065

<sup>12</sup> «La polizia della contea occidentale di *Sor-Trøndelag* nominerà tre persone - un investigatore, un esperto legale e un coordinatore - per combattere gli abusi sugli animali, sostenendo che chi fa male gli animali spesso danneggia anche le persone. (...) Nel 2014, 38 casi di maltrattamento di animali sono stati segnalati alla polizia in Norvegia. Secondo la legge norvegese, gli atti di maltrattamento degli animali portano a una pena massima di tre anni di carcere. Simili unità di polizia per i diritti degli animali operano anche nei Paesi Bassi e in Svezia. L'obiettivo è aiutare gli animali e combattere, allo stesso tempo, i crimini e gli attacchi contro le persone». (R. RAGNI, *Ecco la polizia per i diritti degli animali in Norvegia. E in Italia?*, Greenme.it, 30 aprile 2015)

<sup>13</sup>*Cos'è la zoerastia e in quali paesi del mondo è tollerata*, Tpi.it, 28 febbraio 2017



tata del danno arrecato all'animale (biologico e psicologico). In particolare, ove venisse introdotto il reato in oggetto, questo dovrebbe avere una formulazione tale da permettere un eventuale concorso con le altre fattispecie previste dal codice penale.

Una volta ottenuti questi cambiamenti basilari sarà possibile interfacciarsi con modifiche più settoriali, quali la creazione di una disciplina unitaria derivata dallo studio delle sentenze penali dei tribunali italiani e dai preamboli delle direttive europee, redigendo infine un nuovo titolo del Codice Penale che tenga conto dei delitti contro gli animali e non più dei delitti contro il sentimento per gli stessi.